

DECISIONE (PESC) 2023/1598 DEL CONSIGLIO**del 28 luglio 2023****che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ha concluso che una disposizione in materia di deroga umanitaria applicabile a determinati soggetti, che figurano nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), dovrebbe essere inserita in relazione alle misure unionali complementari relative al congelamento di fondi e di risorse economiche.
- (3) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare talune misure della presente decisione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2012/285/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); oppure
- e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.»

⁽¹⁾ Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).

